



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 DEL 20/02/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON I VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRAN SASSO D'ITALIA – SEZIONE DI MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) O.D.V. – E.T.S. – TRIENNIO 2025/2027.-

L'Anno **duemilaventicinque** il giorno **venti** del mese di **Febbraio** alle ore **18:45**, presso **l'Aula Consiliare**, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta **Galiffi Giuliano - Sindaco**.

Dei Consiglieri comunali sono presenti **n° 11** ed assenti, sebbene invitati, **n° 2** come dal seguente prospetto:

N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.	N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.
1	GALIFFI GIULIANO	X		8	PASSAMONTI ANTONIO	X	
2	ROSSI MIRKO	X		9	AZZARO JESSICA		X
3	CORDONE DONATELLA	X		10	BALDINI NADIA	X	
4	ANDRENACCI KATIA	X		11	DEL GAONE ANGELA	X	
5	RAPINI ROSANNA	X		12	CIANELLA MARIA CRISTINA	X	
6	NOBILE ERNESTO	X		13	LATTANZI LUCA		X
7	D'ANTONIO LEONARDO	X					

Partecipa il **Segretario Generale Dr.ssa Raffaella D'Egidio**, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco, il quale sintetizza il contenuto della proposta predisposta dall'Area 2 - Servizi Tecnici;

Premesso:

- che con deliberazione del C.C. n. 161 del 29.12.1994 venne approvato lo schema di convenzione con il Corpo Volontari Protezione Civile – Sezione di Mosciano Sant'Angelo;
- che con deliberazione del C.C. n. 13 del 15.02.1995 la suddetta convenzione venne modificata ed integrata;
- che con deliberazione del C.C. n. 128 del 28.11.1997 venne approvato il nuovo schema di convenzione, con scadenza 31.12.2000;
- che con deliberazione del C.C. n. 104 del 19.12.2000 venne, altresì, approvata la nuova convenzione che ha regolato i rapporti fra il Corpo Volontari e l'Amministrazione Comunale fino al 31.12.2003;
- che con deliberazione del C.C. n. 11 del 11.03.2004 venne approvata una nuova convenzione valida fino al 31.12.2006;
- che con deliberazione di C.C. n. 15 del 19.04.2007 è stato approvato lo schema di convenzione con l'Associazione Corpo Volontari Protezione Civile valida fino al 31.12.2009;
- che con deliberazione di C.C. n. 43 del 17.06.2010 è stato approvato lo schema di convenzione con l'Associazione Corpo Volontari Protezione Civile valida fino al 31.12.2012;
- che con deliberazione di C.C. n. 101 del 22.12.2013 è stato approvato lo schema di convenzione con l'Associazione Corpo Volontari Protezione Civile valida fino al 31.12.2015;
- che con deliberazione di C.C. n. 3 del 25.01.2016 è stato approvato lo schema di convenzione con l'Associazione Corpo Volontari Protezione Civile valida fino al 31.12.2018;
- che con deliberazione di C.C. n. 54 del 29.12.2018 è stato approvato lo schema di convenzione con i VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRAN SASSO D'ITALIA – SEZIONE DI MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) valida fino al 31.12.2021;
- che con deliberazione di C.C. n. 62 del 29.12.2021 è stato approvato lo schema di convenzione con i VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRAN SASSO D'ITALIA – SEZIONE DI MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) valida fino al 31.12.2024;

Considerato:

- che l'Amministrazione Comunale intende confermare l'importante rapporto di collaborazione da anni instaurato con l'allora associazione denominata Corpo Volontari Protezione Civile Mosciano – Gran Sasso d'Italia, attualmente denominata VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRAN SASSO D'ITALIA – Sezione di Mosciano Sant'Angelo (TE) O.D.V. – E.T.S., in conseguenza dell'importante servizio reso da tale associazione in termini di protezione della popolazione e di vigilanza sul territorio;
- che risulta in scadenza il periodo di vigenza dell'ultima convenzione richiamata in premessa e, quindi, necessario provvedere all'approvazione di un nuovo schema di convenzione che regoli i rapporti tra i VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRAN SASSO D'ITALIA – Sezione di Mosciano Sant'Angelo (TE) O.D.V. – E.T.S. e l'Amministrazione Comunale fino al 31.12.2027;

Visto lo schema di convenzione predisposto dai VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRAN SASSO D'ITALIA – Sezione di Mosciano Sant'Angelo (TE) O.D.V. – E.T.S., in collaborazione con l'Area 2 - Servizi Tecnici, nel quale sono stati disciplinati e definiti i compiti a carico della stessa Associazione ed i conseguenti impegni assunti dall'Amministrazione Comunale;

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;



Visto il D.Lgs 1/2018 rubricato “Codice della protezione civile”, con particolare riferimento:

- all’art. 4 comma 1, secondo cui il Comune è componente del Servizio nazionale della protezione civile, e comma 2, secondo il quale le componenti del Servizio possono stipulare convenzioni con le strutture operative;
- all’art. 12 comma 2 lett. h), secondo cui i Comuni assicurano l’attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all’art. 18 del medesimo decreto legislativo e, in particolare, provvedono, con continuità all’impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;
- all’art. 13 comma 1 lett. e), secondo il quale, oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è struttura operativa nazionale della protezione civile anche il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile;
- all’art. 32 comma 3, secondo cui la partecipazione del volontariato al servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo Settore, e comma 5, secondo il quale i modi e le forme di partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile sono definiti dalle disposizioni contenute nella Sezione II del Capo V del medesimo decreto legislativo, che costituiscono principi della legislazione statale in materia e disciplinano, in particolare, strumenti, modalità e procedure per:
 - a) garantire l’integrazione del volontariato nell’organizzazione del Servizio nazionale, anche a livello territoriale, regolandone la preparazione, l’attivazione e l’impiego in forma coordinata;
 - b) la partecipazione del volontariato all’attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile ed alle attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle situazioni di emergenza di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), prevedendo il rimborso delle spese sostenute, il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale nei periodi di impiego riconosciuti ai sensi della lettera a), e la garanzia della copertura assicurativa degli interessati;
 - c) la concessione di contributi per il potenziamento della capacità operativa, il miglioramento della preparazione tecnica dei volontari e lo sviluppo della resilienza delle comunità;
- all’art. 33 comma 1, secondo cui per operare nel settore della protezione civile, al fine di salvaguardarne la specificità, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo Settore iscritti nel Registro unico di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale in cui operano ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto legislativo, nonché le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile, sono soggette all’obbligo di iscrizione nell’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all’articolo 34 del medesimo decreto legislativo;
- all’art. 34 comma 3, secondo cui l’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile è costituito dall’insieme:
 - a) degli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) dell’elenco centrale del volontariato di protezione civile, istituito presso il Dipartimento della protezione civile;
- all’art. 38 comma 1, secondo cui il volontariato organizzato di cui all’articolo 32 del medesimo decreto legislativo prende parte alle attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile, secondo forme e modalità da concordare con l’autorità competente, e può richiedere copia degli studi e delle ricerche elaborati da soggetti pubblici in materia di protezione civile, con l’osservanza delle modalità e nei limiti stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni, e comma 3, secondo cui nell’ambito delle attività di predisposizione e di aggiornamento dei piani di protezione civile di cui all’articolo 18, le autorità competenti possono avvalersi del volontariato organizzato di cui all’articolo 32;



nei confronti dei quali e dei relativi aderenti, se espressamente a ciò autorizzati, si applicano i benefici di cui agli articoli 39 e 40 del medesimo decreto legislativo;

Dato atto:

- che con propria nota Prot. n. 42627 del 28.11.2003, pervenuta al protocollo dell'Associazione denominata "Corpo Volontari Protezione Civile Mosciano Sant'Angelo (TE)" in data 04.12.2003 al n. 75, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell'Abruzzo ha comunicato alla medesima Associazione l'iscrizione nell'anagrafe Unica delle ONLUS, istituita dall'art. 11 commi 1 e 2 del D.Lgs 460/97;
- che in data 20 Febbraio 2014, con atto notarile del Dott. Nicola GENUA, registrato a Giulianova il 19.03.2014 al n. 1541 serie 1T, veniva modificato lo statuto associativo, con la modifica della denominazione in "Volontari Protezione Civile Gran Sasso d'Italia" e la istituzione delle sezioni locali, tra cui quella di Mosciano Sant'Angelo (TE);
- che in data 31.03.2014 il Legale Rappresentante dell'Associazione "Volontari Protezione Civile Gran Sasso d'Italia", Sig. Alessandro LELLII ha comunicato all'Agenzia delle Entrate la variazione effettuata in data 19.03.2014;
- che in data 10.10.2020, con atto notarile della Dott.ssa Simona BAVA, registrato a Giulianova il 19.10.2020 al n. 4573 serie 1T, veniva modificato lo statuto associativo come previsto del D.Lgs 117/2017, con la modifica della denominazione in "Volontari Protezione Civile Gran Sasso d'Italia O.D.V. – E.T.S.";
- che l'art. 45 del D.Lgs 117/2017 prevede che Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo precedente è indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di «Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile per la legislazione vigente la propria struttura competente di seguito indicata come «Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore»;
- che l'Associazione "Volontari Protezione Civile Gran Sasso d'Italia O.D.V. – E.T.S." è iscritta nel registro unico nazionale dal 2022 come rilevabile dal link <https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Ricerca-enti/Ente> ;

Visto il D.Lgs 117/2017 rubricato "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", con particolare riferimento all'art. 71 comma 2;

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i.;
- 2) di approvare, come in effetti approva, il nuovo schema di convenzione da stipulare con i VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRAN SASSO D'ITALIA – Sezione di Mosciano Sant'Angelo (TE) che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale – "Allegato A";
- 3) di dare atto della gestione in concessione da parte dei VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRAN SASSO D'ITALIA – Sezione di Mosciano Sant'Angelo (TE) del fabbricato denominato "ex Mattatoio" sito in Mosciano Sant'Angelo (TE), in Via Terracini, e censito al C.F. al Fg. 25, mapp. 1078, Z.C. /, Cat. B/5, Cl. U, Consistenza di mc. 2391,00, Superficie Catastale di mq. 507,00 al Piano Terra e della relativa area pertinenziale in base al contratto di comodato sottoscritto in data 14.03.2022 "Allegato B" che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;



- 4) di dare atto che con successive determinazioni, a cura dell'Ufficio interessato, la somma massima annua conseguente il rapporto convenzionale a carico del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) di € 23.000,00 verrà impegnata sul pertinente capitolo di spesa per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027;
- 5) di dare mandato ai competenti Uffici per il seguito di competenza.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza del provvedimento,

DELIBERA

rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.



PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

AREA 2 - SERVIZI TECNICI

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime **Parere Favorevole**.

Note:

Li, 10/01/2025

Il Responsabile dell'Area 2
F.to (Ing. Angelo Di Gennaro)

SETTORE (GESTIONE CONTABILE)-UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile, si esprime **Parere Favorevole**

Note:

Li, 28/01/2025

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to (Daniele Gaudini)



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera che precede;

Acquisiti sulla stessa i pareri di cui all'art. 49 del Tuel;

Udita la relazione dell'*Assessore Cordone*, la quale sintetizza il contenuto della proposta;

Uditi altresì gli interventi dei consiglieri *Del Gaone* e *Cianella*, e le repliche fornite da **Sindaco**, *Assessore Cordone* e *Vicesindaco*, riportati integralmente nell'*All. C*);

Entra in aula il Consigliere Lattanzi (p.12):

Dato atto che si rileva un errore materiale di battitura al punto **F**) della Convenzione, dove l'importo di € 22.000,00 va corretto in € 23.000,00, come giustamente riportato nel testo della proposta di delibera;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione della delibera in oggetto specificata;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano (p.12);

DELIBERA

-di approvare, come in effetti approva, la proposta di delibera che precede.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza del provvedimento;

Con voti unanimi (p.12) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134-4° comma del Tuel.



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to (Galiffi Giuliano)

Il Segretario Generale
F.to (Dr.ssa Raffaella D'Egidio)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa all' albo on - line il 13/03/2025 per essere pubblicata per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00).

Dalla Residenza Comunale, li 13/03/2025

L'istruttore Amministrativo
F.to Valeria Amatucci

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- o E' divenuta esecutiva il giorno 20/02/2025, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- o E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come previsto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs.n. 267/00, per quindici giorni consecutivi dal 13/03/2025 _al _____.

Dalla Residenza Comunale, li _____

L'istruttore Amministrativo
F.to Valeria Amatucci

Copia conforme all'originale digitale, in carta libera per uso amministrativo

Dalla Residenza Comunale, li 13/03/2025

L'istruttore Amministrativo
Valeria Amatucci



CONVENZIONE

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, tra:

- il Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), a questo atto rappresentato dal Sig. Giuliano GALIFFI, nato a Giulianova (TE) il 16.01.1959 – Cod. Fisc. GLF GLN 59A16 E058A, in qualità di sindaco pro-tempore;
- l'organizzazione di volontariato di protezione civile "VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRAN SASSO D'ITALIA – Sezione di Mosciano Sant'Angelo (TE) O.D.V. – E.T.S.", con sede in Mosciano Sant'Angelo (TE), a questo atto rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. _____, nato a _____ () il _____ e residente in Via _____, ___ - _____ () – Cod. Fisc. _____;

si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO:

- che con propria nota Prot. n. 42627 del 28.11.2003, pervenuta al protocollo dell'Associazione denominata "Corpo Volontari Protezione Civile Mosciano Sant'Angelo (TE)" in data 04.12.2003 al n. 75, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell'Abruzzo ha comunicato alla medesima Associazione l'iscrizione nell'anagrafe Unica delle ONLUS, istituita dall'art. 11 commi 1 e 2 del D.Lgs 460/97;
- che in data 20 Febbraio 2014, con atto notarile del Dott. Nicola GENUA, registrato a Giulianova il 19.03.2014 al n. 1541 serie 1T, veniva modificato lo statuto associativo, con la modifica della denominazione in "Volontari Protezione Civile Gran Sasso d'Italia" e la istituzione delle sezioni locali, tra cui quella di Mosciano Sant'Angelo (TE);
- che in data 31.03.2014 il Legale Rappresentante dell'Associazione "Volontari Protezione Civile Gran Sasso d'Italia", Sig. Alessandro LELLII ha comunicato all'Agenzia delle Entrate la variazione effettuata in data 19.03.2014;
- che in data 10.10.2020, con atto notarile della Dott.ssa Simona BAVA, registrato a Giulianova il 19.10.2020 al n. 4573 serie 1T, veniva modificato lo statuto associativo come previsto del D.Lgs 117/2017, con la modifica della denominazione in "Volontari Protezione Civile Gran Sasso d'Italia O.D.V. – E.T.S.";
- che l'art. 45 del D.Lgs 117/2017 prevede che Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo precedente è indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di «Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile per la legislazione vigente la propria struttura competente di seguito indicata come «Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore»;
- che l'Associazione "Volontari Protezione Civile Gran Sasso d'Italia O.D.V. – E.T.S." è iscritta nel registro unico nazionale dal 2022 come rilevabile dal link <https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Ricerca-enti/Ente> ;
- che la L.R. n° 58/89 prevede espressamente che la collaborazione tra le organizzazioni di volontariato iscritte nell'Albo, la Regione e gli Enti Locali, debba essere, in via prioritaria, realizzata mediante la stipula di apposite convenzioni tra le parti interessate con la previsione degli impegni che le singole organizzazioni sono disposte ad assumere e delle attività a



prestazioni che le stesse sono in grado di poter assicurare, sia nella fase di prevenzione, che nel momento dell'eventuale emergenza, con particolare attenzione alle funzioni collegate all'attuazione dei Piani Comunali, Provinciali e Regionali di Protezione Civile;

- che il Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici (*art. 12 L. 07.08.1990 n° 241*) prevede la possibilità di concedere contributi aventi carattere continuativo, in caso di interventi a tempo determinato, mediante la stipula di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario;
- che l'art. 38 comma 1 del D.Lgs 1/2018 e s.m.i. prevede che il volontariato organizzato di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo prende parte alle attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile, secondo forme e modalità da concordare con l'autorità competente, e può richiedere copia degli studi e delle ricerche elaborati da soggetti pubblici in materia di protezione civile, con l'osservanza delle modalità e nei limiti stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni;

Quanto sopra premesso, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente convenzione, tra le parti, come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

L'organizzazione denominata VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRAN SASSO D'ITALIA – Sezione di Mosciano Sant'Angelo (TE) O.D.V. – E.T.S., allo scopo di prestare la propria opera gratuitamente, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito delle attività di protezione civile, come stabilito dall'art. 2 del D.Lgs 1/2018 e s.m.i., si obbliga a svolgere le seguenti attività in attuazione delle funzioni previste dal Piano Regionale, Provinciale e Comunale di Protezione Civile, comunque nei limiti delle disposizioni normative vigenti nel tempo, e precisamente:

- A) mediante l'intervento di squadre specializzate ed equipaggiate per le specifiche caratteristiche di intervento ovvero mediante soggetti idonei a svolgere le mansioni specifiche sotto elencate:
- 1A) rischio idrogeologico e idraulico (*dissesti, frane, alluvioni, ecc.*);
 - 2A) rischio meteorologico (*trombe d'aria, grandinate, nevicate eccezionali, ghiaccio, ecc.*);
 - 3A) rischio incendi boschivi di interfaccia;
 - 4A) situazioni di crisi (*blocchi autostradali, crisi acute nelle principali infrastrutture di trasporto, ecc.*);
 - 5A) rischio sismico;
 - 6A) rischio industriale;
 - 7A) rischio ferroviario;
 - 8A) assistenza logistica per eventi a rilevante impatto locale (*Direttiva D.P.C. del 09.11.2012*);
 - 9A) intervento in occasione di incidenti stradali per la viabilità e l'eventuale ripulitura e lavaggio delle sedi stradali;
 - 10A) attività di formazione e informazione presso le scuole presenti sul territorio comunale con realizzazioni di simulazioni e prove di evacuazione degli edifici scolastici;
 - 10A) collaborazione alla verifica periodica ed all'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile;
 - 11A) incontri periodici per la divulgazione del Piano Comunale di Protezione Civile alla popolazione;
 - 12A) ogni intervento di soccorso tecnico urgente per eventi verificatisi nel territorio comunale;



Periodo: intero arco dell'anno;

Territorio: Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) e zone limitrofe (*intendendosi per tali quelle che, al verificarsi di un evento, possono causare danni o pericolo di danni a persone, animali o cose sul territorio comunale*);

B) in aggiunta ai prioritari compiti sopraelencati i VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRAN SASSO D'ITALIA – Sezione di Mosciano Sant'Angelo (TE) O.D.V. – E.T.S. si impegnano, inoltre, a svolgere le seguenti ulteriori attività:

- 1B) comunicazioni di emergenza mediante attivazione di collegamenti a mezzo di ponti radio operanti su frequenze autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni con:
 - C.O.M. (*Centro Operativo Misto*);
 - C.C.S. (*Centro Coordinamento Soccorsi*) – Sala Operativa Provinciale Prefettura di Teramo;
 - Altri centri di coordinamento eventualmente allestiti in occasione di determinati eventi;
- 2B) previsione, mediante studio e censimento delle aree del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) maggiormente soggette ad ogni tipologia di rischio, ed elaborazione di eventuali proposte di adeguamento del Piano Comunale di Protezione Civile;
- 3B) pattugliamento del territorio comunale con propri automezzi specifici, in special modo in caso di condizioni meteo avverse;
- 4B) trasporto e distribuzione di acqua potabile alla popolazione con propria cisterna in acciaio inox, previa autorizzazione della ASL di Teramo;
- 5B) trasporto di persone inferme, in particolare emodializzati o soggetti sottoposti a terapie contro il cancro (*identificativi delle persone dimoranti nel territorio comunale da fornire da parte della ASL di Teramo su richiesta del Comune*), presso strutture ospedaliere anche in caso di impraticabilità delle strade per neve, ghiaccio, fango e altre cause eccezionali;
- 6B) impiego di gruppi elettrogeni in occasione di black-out elettrici, prioritariamente per quelle persone presenti nel territorio del Comune legate a macchine ed attrezzature sanitarie elettriche;
- 7B) reperibilità h24 e 7/7 sul territorio comunale per qualsiasi tipologia di intervento connesso all'emergenza;
- 8B) coadiuvare e collaborare con l'Ufficio Tecnico Comunale ed il Comando di Polizia Locale per servizi o attività nel settore ambientale e per opera di sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche ecologiche (*anche con eventuale distribuzione di materiale informativo*);
- 9B) collaborazione con i dipendenti Comunali per apposizione o manutenzione segnaletica verticale afferente il Piano Comunale di Protezione Civile;

C) segnalazione delle emergenze, allertamento e mobilitazione dei volontari:

al verificarsi di una qualsiasi emergenza, i VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRAN SASSO D'ITALIA – Sezione di Mosciano Sant'Angelo (TE) O.D.V. – E.T.S. provvederanno:

- a segnalare immediatamente l'evento al Sindaco competente per territorio, quale autorità di Protezione Civile ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 1/2018 e s.m.i., nonché alla Sala Operativa Unificata Permanente della Protezione Civile della Regione Abruzzo;
- inoltre, con tempestività, autonomamente o a richiesta della competente autorità, ad allertare e mobilitare il proprio personale specializzato, in ragione dell'effettiva necessità contingente, ai fini di un tempestivo intervento nell'opera di soccorso;

D) automezzi ed attrezzature messe a disposizione del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE)



- IVECO APS180 antincendio/polisoccorso 40 q.li acqua targa ER994CT;
- TOYOTA HILUX 4X4 con modulo antincendio targa GS928YZ;
- DACIA DUSTER autovettura targa GK084NP;
- TOYOTA HILUX 4X4 (comodato d'uso Regione Abruzzo) targa GS733XZ;
- FIAT ACM-80 allestito per emergenza ghiaccio/neve targa ZB185AH;
- FIAT CAMPER unità sala operativa mobile targa BE270VB;
- MAN con braccio scarrabile targa BF098AB;
- IVECO DAILY 4X4 polisoccorso targa DY794PG;
- AUTOSCALA MAGIRUS DEUTZ 140 30 mt targa ZA200PJ;
- DAILY 7 posti furgonato per trasporto persone e logistica targa EL210FZ;
- IVECO EUROTECH 120 E 42 centinato con gru da 75 q.li targa BB687KC;
- MINIPALA GOMMATA NEW HOLLAND L318 targa AMP612;
- lama rimozione terra minipala;
- lama sgombraneve minipala;
- cisterna in acciaio inox scarrabile 18.0000 lt;
- pianale di carico scarrabile;
- spargisale snow service da 4 mc;
- vomero per neve ASSALONI larghezza massima 3 m;
- turbina gommata per rimozione neve da marciapiedi e piccoli piazzali;
- n. 1 motopompa idrovora carrellata 140 mc/h;
- n. 1 motopompa idrovora carrellata 360 mc/h (comodato d'uso Regione Abruzzo);
- n. 3 motopompe da svuotamento 54,00 mc/h;
- cisterna acciaio inox per trasporto e distribuzione acqua potabile da 3000 lt;
- gruppo elettrogeno con torre fari 12 kW;
- n. 1 gruppo elettrogeno 40 kW;
- n. 2 gruppi elettrogeni 3 kW;
- n. 2 gruppi elettrogeni 5,5 kW;
- n. 1 gruppo elettrogeno 1 kW;
- rete di copertura radio (funzionante anche in caso di black-out elettrico);
- n. 4 tende da campo da 12 posti letto/cad.;
- tenda pneumatica da 16 posti letto;
- modulo bagni/docce su container (3 uomini e 3 donne, separati);
- n. 1 container marittimo 3 m x 3 m uso magazzino logistica;
- n. 30 brande complete di reti a doghe in legno, materassi e coprimaterassi;
- n. 90 coperte;
- gazebo 6x3 con pareti e pavimento ignifugo;
- carrello idrogeologico con attrezzature varie;
- n. 2 motoseghe con lama da 45 cm;
- n. 1 motosega con lama da 70 cm;
- n. 1 soffiatore a spalla Stihl br800;



E) gestione in concessione, secondo il contratto di comodato sottoscritto in data 14.03.2022 (**Allegato B**), del fabbricato denominato "ex Mattatoio" sito in Mosciano Sant'Angelo (TE), in Via Terracini, e censito al C.F. al Fg. 25, mapp. 1078, Z.C. /, Cat. B/5, Cl. U, Consistenza di mc. 2391,00, Superficie Catastale di mq. 507,00 al Piano Terra e della relativa area pertinenziale per la promozione e il recupero funzionale e la valorizzazione dello stesso ed al fine di attivare progetti virtuosi di sviluppo degli interventi in campo culturale, educativo, ricreativo, socio assistenziale, ambientale, rivolti ad implementare servizi e attività finalizzati

ad accrescere la coesione sociale, a valorizzare il ruolo dell'associazionismo locale sfruttando le previsioni dell'art. 71 comma 2 del D.Lgs 117/2017;

F) impegni organizzativi o logistici del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE).

Per le emergenze di cui al punto A), per i compiti di cui al punto B) e per le finalità di cui al punto E) il Comune di Mosciano S.A. garantisce:

- l'impiego di propri automezzi e/o personale specializzato per la specifica emergenza;
- inoltre, ai sensi del Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici (art. 12 L. 07.08.1990 n° 241), l'erogazione di un contributo pari all'importo della fatture di acquisto riguardanti il potenziamento di mezzi e attrezzature tecniche nonché quelle relative alle attività di addestramento, formazione e acquisizione di ulteriori competenze degli operatori volontari necessarie per le garantire le operazioni e le attività di previsione, prevenzione e soccorso, nonché le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi e delle attrezzature suddette e per l'utenza telefonica mobile (*cellulare*), le spese documentate di segreteria e di carburante, ivi comprese quelle riguardanti il premio assicurativo della polizza infortuni, R.C.T. a favore dei soci ed R.C. auto con un massimo di € 23.000,00 (euro ventitremila/00) per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027;
- la disponibilità in uso del fabbricato denominato "ex Mattatoio" sito in Mosciano Sant'Angelo (TE), in Via Terracini, e censito al C.F. al Fg. 25, mapp. 1078, Z.C. /, Cat. B/5, Cl. U, Consistenza di mc. 2391,00, Superficie Catastale di mq. 507,00 al Piano Terra e della relativa area pertinenziale mediante contratto di concessione sottoscritto in data 14.03.2022 (*Allegato B*);

G) impegni organizzativi o logistici dei VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRAN SASSO D'ITALIA – Sezione di Mosciano Sant'Angelo (TE) O.D.V. – E.T.S.

In relazione alle possibili richieste da parte del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), i VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRAN SASSO D'ITALIA – Sezione di Mosciano Sant'Angelo (TE) O.D.V. – E.T.S. si impegnano a:

- 1G) comunicare, entro cinque giorni dalla stipula della presente, al Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) il recapito ed i numeri di telefono presso i quali effettuare le chiamate di intervento;
- 2G) comunicare al Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), in caso di variazione o cambiamento dei recapiti già forniti, i nuovi recapiti entro le successive 24 ore;
- 3G) organizzare, in relazione alle specifiche esigenze connesse con le relative attività di Protezione Civile, turni di reperibilità per garantire il soddisfacimento di eventuali richieste di intervento 24 ore su 24 e per 365 giorni l'anno;
- 4G) mantenere costantemente la funzionalità del numero telefonico **085.8062525** corrispondente alla Sala Operativa dei VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRAN SASSO D'ITALIA – Sezione di Mosciano Sant'Angelo (TE) O.D.V. – E.T.S. così come ormai da anni a disposizione della cittadinanza per qualsiasi evenienza;
- 5G) apertura antimeridiana e pomeridiana della sede durante i giorni feriali per il pubblico mediante l'impiego di volontari del Servizio Civile, qualora attivo;
- 6G) garantire in via prioritaria nel territorio comunale la disponibilità all'impiego effettivo in situazioni connesse a calamità naturali, catastrofi ed altri eventi, mediante l'attivazione entro un'ora dalla richiesta di un primo nucleo di pronto intervento, di un secondo nucleo entro le undici ore successive, di un terzo nucleo entro le ventitre ore successive e di un quarto nucleo entro le quarantasette ore successive alla richiesta di intervento.

H) durata.



La durata della presente convenzione è stabilita in 3 (*tre*) anni dalla sua decorrenza, comunque non oltre il 31 dicembre del terzo anno.

I) modalità di liquidazione.

Il contributo di cui al punto F) verrà erogato annualmente come segue:

- 30% entro il mese di Aprile;
- 30% entro il mese di Agosto;
- 40%, a presentazione di apposito rendiconto, entro il mese di Dicembre.

Letto, approvato e sottoscritto

Mosciano Sant'Angelo, li _____

VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRAN SASSO D'ITALIA
Sezione di Mosciano Sant'Angelo (TE) O.D.V. – E.T.S.
(Sig. Raffaele LELLII)

Il Sindaco
(Geom. Giuliano GALIFFI)



3

CONCESSIONE GRATUITA

A Volontari Protezione Civile Mosciano Gran Sasso d'Italia — Sezione di Mosciano Sant'Angelo Cod. Fisc. 91019030674 (ENTE APPARTENENTE AL TERZO SETTORE DI CUI ALL'ART. 4, 1° COMMA DEL D. LGS. N. 117/2017 SENZA FINI DI LUCRO ESCLUSE LE IMPRESE SOCIALI) DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE NONCHÉ DELLA RELATIVA PERTINENZA UBICATO IN MOSCIANO SANT'ANGELO (TE), VIA TERRACINI, DENOMINATO "EX MATTATOIO", DA DESTINARE ALLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE E DI PROMOZIONE DELLA RELATIVA CULTURA.

- *** -

Mosciano Sant'Angelo (TE), addì 14.03.2022

Premesso:

- che il Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) è proprietario del complesso immobiliare sotto descritto:

- Fabbricato denominato "ex Mattatoio" sito in Mosciano Sant'Angelo (TE) Via Terracini censito al C.F. al Fg. 25, mapp. 1078, Z.C. I, Cat. B/5, Cl. U, Consistenza di mc. 2391,00, Superficie Catastale di mq. 507,00 al Piano Terra con relativa area pertinenziale;

Accertato:

- che, il Decreto Legislativo n. 117 del 3/07/2017 ha approvato il "Codice del Terzo Settore" (pubblicato sulla G.U. n. 179 del 2/08/2017, Suppl. Ord. n. 43), a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge n. 106 del 6/06/2016;

- che all'articolo 1 del suddetto Codice del Terzo, si stabilisce che la finalità della normativa è quella di sostenere *"l'iniziativa autonoma dei cittadini, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione ed il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa ... (omissis)"*;

- che l'articolo 71, 2° comma, del suddetto Codice, prevede che *"Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di eseguire sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile"*;

Ribadito:

- che il Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) intende promuovere il recupero funzionale e la valorizzazione del fabbricato "ex Mattatoio" inutilizzato ed in mediocri condizioni manutentive, al fine di attivare progetti virtuosi di sviluppo degli interventi in campo culturale, educativo, ricreativo, socio assistenziale, ambientale, rivolti ad implementare servizi e attività finalizzati ad accrescere la coesione sociale, a valorizzare il ruolo dell'associazionismo locale sfruttando le previsioni dell'art. 71 comma 2 del D.Lgs 117/2017 e in analogia delle previsioni degli artt. 4 comma 1, 9, 11 commi 3 e 4, 13 commi 3 e 4, 14, 15, 16 e 17 del Regolamento per la disciplina della concessione in uso dei locali di proprietà comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 88 del 23.12.2014;

- che la concessione in uso sarà finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione dell'immobile di cui in oggetto, che ne assicuri la corretta conservazione e la miglior valorizzazione;



15

Ritenuto pertanto di stabilire:

- che il fabbricato sopra indicato, denominato "ex Mattatoio" con relativa area cortiliva pertinenziale, verrà assegnato nello stato di fatto in cui si trova, pertanto sarà a carico dell'aggiudicatario la richiesta e l'ottenimento di eventuali licenze, concessioni e autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l'uso richiesto e la concessione del complesso immobiliare non costituisce pertanto impegno al rilascio automatico dei suddetti titoli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- che il concessionario non potrà avanzare nei confronti dell'Amministrazione pretese di nessun tipo per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e aggiornamento catastale che si renderanno necessari per tutta la durata del rapporto contrattuale, interventi che permangono a cura e spese del medesimo con rinuncia ad ogni richiesta di rimborso al Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE);

Dato atto che, in analogia alle previsioni del Regolamento per la disciplina della concessione in uso dei locali di proprietà comunale, l'Amministrazione Comunale intende assegnare all'Ente del Terzo Settore senza fini di lucro denominato Volontari Protezione Civile Mosciano Gran Sasso d'Italia — Sezione di Mosciano Sant'Angelo Cod. Fisc. 91019030674 la concessione del fabbricato denominato "ex Mattatoio" con relativa area cortiliva pertinenziale;

Ciò premesso e con l'intesa che la narrativa che precede debba far parte integrante e sostanziale della presente concessione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1 – OGGETTO

Il Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) (C.F. 82000070670) rappresentato dall' Ing. Angelo Di Gennaro – che agisce in esecuzione del Decreto Sindacale N. 4 del 16.07.2021, concede all'Ente del Terzo Settore senza fini di lucro (ai sensi dell'articolo 4, 1° comma del D. Lgs. N.117/2017) Volontari Protezione Civile Gran Sasso D'Italia-Sez. Mosciano S.A. (TE) (C.F. 91019030674) rappresentato dal presidente p.t. Domenico De Flaviis

che accetta

l'immobile di proprietà comunale denominato "ex Mattatoio" sito in Mosciano Sant'Angelo (TE) Via Terracini censito al C.F. al Fg. 25, mapp. 1078, Z.C. I, Cat. B/5, Cl. U, Consistenza di mc. 2391,00, Superficie Catastale di mq. 507,00 al Piano Terra con relativa area pertinenziale, da destinarsi ad uso di sede e ad attività in materia di protezione civile e di solidarietà sociale rivolte alla implementazione di servizi e attività finalizzate ad accrescere la coesione sociale, a valorizzare il ruolo dell'associazionismo e delle organizzazioni del Terzo Settore;

Ai seguenti patti e condizioni

2 – DURATA

La presente concessione avrà una durata di **3 (tre) anni**, prorogabile per massimo ulteriori 9 volte per lo stesso arco temporale (massimo per complessivi 30 anni) a decorrere dalla data della sottoscrizione della presente, salva la facoltà per il Comune di revoca anticipata e di decadenza per i motivi indicati al successivo art. 3 e/o dall'art. 16 del Regolamento per la disciplina della concessione in uso dei locali di proprietà comunale.

Alla scadenza quindi i locali torneranno nella piena disponibilità del Comune, in buono stato manutentivo, ivi comprese le eventuali migliorie e/o addizioni.

È in ogni caso esclusa, trattandosi di concessione amministrativa, l'applicazione delle norme riguardanti i contratti di locazione, tranne quelle richiamate espressamente nella presente concessione.

16



3 – REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La concessione è revocabile senza indennizzo per esigenze di pubblico interesse con preavviso di un anno.

La revoca sarà preceduta da contestazione scritta e da comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della L. 241/90 e s.m.i.

Nessun compenso, rimborso o indennizzo sarà dovuto dal Comune al concessionario, per alcuna ragione e titolo, in caso di revoca e decadenza della concessione.

La concessione decade di diritto nei seguenti casi:

1. Inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 7 (obblighi del concessionario);
2. Inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 8 (manutenzione ordinaria e straordinaria).

Nei casi di revoca e di decadenza, i locali rientreranno nella disponibilità del Comune senza corresponsione d'indennizzo per i lavori eventualmente eseguiti e per le opere realizzate sui locali. È altresì prevista la decadenza nonché il pagamento di una penale nel caso cui il concessionario non provveda all'esecuzione dei necessari lavori di manutenzione e di recupero funzionale dell'immobile così come previsto dal successivo articolo 8.

4 – PENALI

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale riscontri, dopo la firma della concessione, eventuali irregolarità e/o inadempienze rispetto agli obblighi posti in capo al concessionario (art. 7 della concessione), fatta salva la decadenza della concessione, l'Amministrazione Comunale ne farà formale contestazione al concessionario mediante raccomandata A.R. intimando l'eliminazione di dette irregolarità e/o inadempienze ed il ripristino della situazione di regolarità e di adempimento.

Nei casi in cui si riscontri il permanere delle inadempienze, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere all'applicazione della penale di € 1.000,00 (diconsi euro mille/00).

Il pagamento della suddetta penale dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della formale comunicazione, decorso il quale sarà avviata la procedura coattiva prevista per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici.

5 – ONERI ACCESSORI

Il concessionario assume a proprio carico gli oneri accessori (allacciamenti per consumi di acqua, energia elettrica, gas, telefonia), TARI od altri tributi assimilati, ove dovuti, nella misura accertata e secondo le modalità previste dal successivo articolo 7, lettera b).

6 – ASSICURAZIONE E DEPOSITI CAUZIONALI

Il concessionario è costituito custode della cosa in concessione ed è direttamente responsabile, sia verso la proprietà che verso i terzi, dell'utilizzo dell'immobile in uso, pertanto, dovrà assumere a proprio carico le spese di assicurazione contro i danni all'edificio di qualsiasi natura e gli eventuali danni arrecati a terzi nel corso degli interventi di adeguamento dei locali (intendendosi che gli stessi sono concessi in uso nello stato in cui si trovano), di manutenzione degli stessi, nonché nel corso dell'esercizio delle attività svolte nell'immobile assegnato.

A questo proposito il concessionario s'impegna a consegnare la **polizza assicurativa per "rischi locativi"** in genere, ai sensi degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile al momento della sottoscrizione della presente concessione, per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (diconsi euro un milione/00) per danni al fabbricato e con garanzia per R.C. prestata fino ad € 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00).

La suddetta polizza prodotta dal concessionario dovrà contenere la condizione esplicita che la Compagnia Assicuratrice si obbliga a notificare tempestivamente al Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), a mezzo lettera raccomandata A.R., l'eventuale mancato pagamento dei premi, nonché l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza e, comunque, a considerare valida ed operante la copertura assicurativa fino a quando non siano trascorsi 20 giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata di cui sopra.

17



Contestualmente alla sottoscrizione del contratto dovrà essere costituito il seguente deposito cauzionale:

- a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, il concessionario dovrà costituire in denaro o presentare una **polizza fidejussoria** con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, con la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1945 del Codice Civile, nonché con l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, **per € 5.000,00**.

7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario, che è da ritenersi custode dei locali ottenuti in concessione, ai sensi dell'articolo 2051 C.C., si impegna nei confronti del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE):

- a) a mantenere sui locali, per tutta la durata della concessione, una destinazione per lo svolgimento delle attività connesse inerenti l'attivazione di progetti virtuosi di sviluppo degli interventi in materia di protezione civile rivolti ad implementare servizi e attività finalizzati ad accrescere la coesione sociale, a valorizzare il ruolo dell'associazionismo e degli Enti del Terzo Settore senza fini di lucro, di cui all'articolo 4, 1° comma del nuovo Codice del Terzo Settore;
- b) a sostenere, in particolare, i costi per i consumi di acqua, gas, energia elettrica e telefonia, TARI ed altri tributi assimilati, ecc., provvedendo a tal fine, all'intestazione e/o voltura delle relative utenze, così come sono a suo carico, alla scadenza della concessione, la chiusura delle stesse utenze e la risoluzione dei rispettivi contratti di allacciamento;
- c) ad eseguire i lavori di recupero funzionale e, successivamente agli stessi, di manutenzione ordinaria e straordinaria, attenendosi alle indicazioni ed entro i tempi previsti di cui al successivo art. 8;
- d) a non sub concedere i locali, nemmeno in parte, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pena la decadenza della concessione;
- e) a non mutare il tipo di utilizzo dell'immobile ottenuto in concessione;
- f) ad adottare ogni misura atta a garantire la salvaguardia dei locali concessi e gli eventuali danni a persone e cose che possano derivarne, tramite la sottoscrizione di adeguata polizza assicurativa, così come previsto all'articolo 6, inerente l'attività esercitata negli stessi;
- g) a non utilizzare l'immobile per attività illecite e immorali o attività ritenute non accettabili per motivi d'inopportunità generale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sexy shop, phone center, centri scommesse e sale giochi, nonché attività inerenti l'utilizzo di slot machine e altri tipi di giochi o attività che possano instaurare ludopatie);
- h) ad inviare annualmente, in coincidenza della rendicontazione delle spese sostenute per la propria attività, una relazione annuale sulle attività e sulla gestione dell'immobile oggetto della presente concessione, sulle spese sostenute per la manutenzione eventualmente eseguita e le utenze.

8 – STATO DELL'IMMOBILE E MANUTENZIONE ORDINARIA

L'immobile in oggetto, nonché la relativa area pertinenziale, vengono consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Il concessionario s'impegna a custodire l'immobile, nonché l'area pertinenziale con la diligenza del buon padre di famiglia.

Sono a carico del concessionario sia i lavori di recupero funzionale dell'immobile, sia quelli successivi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinari a e comunque quelli connessi e necessitati dal particolare tipo di attività svolta dal concessionario nei locali.

La consegna dell'immobile avverrà con apposito verbale sottoscritto dalle Parti.

Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) l'inizio ed il termine di eventuali lavori interessanti l'immobile oggetto della presente concessione.

L'esecuzione di eventuali lavori dovrà essere garantita tramite apposita fidejussione, così come previsto all'articolo 6 della presente concessione.

Alla conclusione di eventuali lavori interessanti l'impiantistica il concessionario dovrà produrre al Comune le dichiarazioni attestanti la conformità delle opere e degli interventi ai sensi della normativa vigente.



18

Per manutenzione ordinaria s'intendono anche gli interventi di adeguamento necessari al regolare utilizzo in sicurezza dell'immobile concesso ed il ripristino di eventuali danni causati dagli utenti. Rientrano nella manutenzione ordinaria, tutte le riparazioni necessarie, comprese quelle necessarie a causa di tentativi di effrazione, la custodia e la pulizia dell'immobile sono a totale onere e cura del concessionario.

La gestione ordinaria (tecnica ed amministrativa) di tutti gli impianti installati nell'immobile, ivi compresa l'assunzione delle responsabilità previste dalle normative vigenti relativamente all'impianto termico, impianto elettrico, alla centrale termica ed ai presidi antincendio (estintori, idranti, ecc.), sono a carico del Concessionario.

In relazione all'obbligazione assunta dal Concessionario di effettuare una buona e confacente manutenzione ordinaria dell'immobile, il medesimo garantisce la libertà di accesso, dietro preventiva richiesta, a tutte le strutture da parte del personale tecnico del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) per opportune ispezioni, verifiche e controlli in tal senso.

Il Comune effettuerà periodicamente ed a propria discrezione, sopralluoghi, ispezioni e controlli per la verifica della corretta gestione e manutenzione.

Il concessionario assume l'obbligo e l'impegno a conservare l'immobile concesso in buono stato di conservazione e manutenzione, nei limiti della propria competenza, così da poterlo riconsegnare al Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), al termine della concessione, in buono stato di efficienza e funzionalità, salvo il deperimento dovuto alla normale usura del tempo.

Il concessionario potrà eseguire lavori di manutenzione straordinaria solo a seguito di autorizzazione da parte del Comune, previa presentazione di progetto esecutivo all'Area Tecnica - Lavori Pubblici del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) per l'approvazione e previa, successiva, acquisizione di tutti i necessari autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso nonché del necessario titolo abilitativo.

I costi relativi ai lavori riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi migliorie, addizioni, adeguamenti, adattamenti necessari per lo svolgimento delle attività, restano a carico del concessionario.

L'effettuazione di lavori non autorizzati dall'Amministrazione concedente, comporta la decadenza della presente concessione e l'obbligo di restituzione dei locali, salvo il risarcimento del danno arrecato.

9 – CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI


In relazione a quanto disposto dal DM 37/08 e s.m.i. il Concessionario dichiara e prende atto, dichiarandosene edotto, che gli impianti installati nell'immobile, posti al servizio della consistenza immobiliare oggetto del presente atto possono essere non conformi alle normative in materia di sicurezza ad essi applicabile e quindi l'Amministrazione concedente non ne garantisce la perfetta efficienza ed il regolare funzionamento.

Le parti, inoltre, convengono che sul Comune non grava alcun obbligo di adeguamento degli impianti di cui sopra alle normative in materia di sicurezza e che, pertanto, resterà ad esclusivo carico del concessionario ogni onere e spesa per gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari.

10 – MIGLIORIE E ADDIZIONI

Ora per allora si conviene che, in ogni caso, tutte le migliorie, le addizioni, i mutamenti di fissi e infissi, compresi gli impianti: elettrico, riscaldamento, idrico, ecc. rimangano, per patto espresso, a beneficio dell'Amministrazione Comunale senza che il concessionario possa pretendere rimborso o indennizzo alcuno.

Questa eventualità si applica altresì, dopo 15 giorni dal rilascio dell'immobile, all'eventuale mobilio o altro materiale lasciato nell'immobile dal concessionario, una volta formalizzata la riconsegna dello stesso al Comune tramite apposito verbale, in quanto tali beni sono ceduti in proprietà all'Amministrazione comunale a titolo di indennità di occupazione, fatti salvi i danni derivanti dalla mancata liberazione totale dell'immobile stesso al momento della riconsegna, comprensivi delle spese necessarie al loro eventuale smaltimento o loro trasferimento in altra sede.



All'atto dell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e delle eventuali migliorie, nonché adattamenti, e comunque prima dell'inizio dei lavori, il Concessionario si obbliga a trasmettere al Comune una relazione contenente le informazioni generali sull'appaltatore (almeno ragione sociale, partita IVA, sede legale) e sull'appalto (importo dei lavori ed eventuale ribasso praticato sul prezzo a base di gara, data presunta di consegna) e lo schema del contratto d'appalto. È obbligo a carico del concessionario l'assunzione della responsabilità in merito agli oneri sulla sicurezza in fase di realizzazione dei lavori suddetti, incluso il coordinamento in fase di esecuzione.

11 – CESSIONE DEL CONTRATTO

La presente concessione ha carattere personale. Il concessionario, salvo autorizzazione del Comune, come in appresso specificato, non può cedere o concedere i locali a terzi.

La ragione ed il motivo rilevante essenziale della presente concessione è che il bene concesso sia adibito esclusivamente all'uso convenuto di cui sopra, ciò comporta che la concessione decadrà qualora il concessionario, o eventuali aventi causa, senza il preventivo assenso scritto dell'Amministrazione concedente, modifichi l'utilizzo come sopra stabilito, con immediato obbligo di restituzione dell'immobile.

12 – ATTREZZATURE E ARREDI

Le attrezzature e l'arredo dei locali sono ad esclusivo carico del concessionario, e comunque adeguati sotto l'aspetto funzionale ed estetico al decoro del contesto in cui i locali risultano inseriti. Conseguentemente il concessionario s'impegna a provvedere alla loro manutenzione e sostituzione, qualora non più efficienti e decorosi.

13– RECESSO

Il Concessionario potrà recedere dalla concessione, dandone comunicazione con almeno 12 (dodici) mesi di preavviso con Raccomandata A.R. In caso di recesso, in qualunque modo motivato, il Concessionario non potrà vantare diritto alcuno nei confronti dell'Amministrazione anche relativamente ad opere/spese già realizzate/sostenute.

14 – RESPONSABILITÀ E ONERI DI SICUREZZA

Il concessionario sottoscrivendo il presente atto dichiara di accettare le predette condizioni e di sollevare il Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) da qualsiasi responsabilità per danni alle persone o alle cose che dovessero pervenire durante l'utilizzo dei locali concessi e ne sarà ritenuto responsabile sia civilmente che penalmente.

Il concessionario deve altresì garantire un'utilizzazione dell'immobile compatibile con le disposizioni del DM 37/2008 e s.m.i., del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e delle normative inerenti la prevenzione degli incendi, adeguando e rispettando gli impianti a norma e dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni.

15 – CONTROVERSIE

Tutte le questioni patrimoniali, riguardanti la presente concessione, saranno affidate al Giudice Ordinario. Il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Teramo.

16 – SPESE E REGISTRAZIONE

Tutte le spese contrattuali e conseguenti, compresa l'imposta di registro e di bollo, sono a carico del concessionario. Sono altresì a carico del Concessionario, tutte le spese relative alla presente concessione dirette ed indirette, comprese eventuali sanzioni, interessi e comunque ogni altro onere fiscale inerente il presente atto.



17 – PRIVACY

Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di concessione – D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

per il Comune
Ing. Angelo Di Gennaro
firmato digitalmente

per il Concessionario
Domenico De Flaviis
firmato digitalmente

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile vengono partitamene ed esplicitamente sottoscritte le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto:

- 2 – Durata e esclusione applicazione norme locazioni
- 3 – Decadenza e revoca della concessione
- 4 - Penali
- 7 – Obblighi del concessionario
- 8 – Manutenzione ordinaria e straordinaria
- 9- Modifiche e migliorie
- 11– Divieto di cessione
- 14– Responsabilità e sicurezza
- 15 – Foro competente
- 16 – Spese contrattuali

per il Comune
Ing. Angelo Di Gennaro
firmato digitalmente

per il Concessionario
Domenico De Flaviis
firmato digitalmente

LL



Dibattito punto n. 2) odg CC del 20/02/2025

Alle ore 19:38, il Moderatore avvia il dibattito sul punto **2. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON I VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRAN SASSO D'ITALIA – SEZIONE DI MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) O.D.V. – E.T.S. – TRIENNIO 2025/2027.-.**

Prende la parola **Sindaco/Presidente Giuliano GALIFFI:**

Passiamo al punto numero due.

Approvazione del schema di convenzione con i volontari della Protezione Civile Gran Sasso d'Italia, sezione di Mosciano.

Triennio 25-27.

Cordone.

A questo punto, interviene **Assessore Donatella CORDONE:**

Buonasera a tutti, portiamo all'attenzione del Consiglio lo schema di convenzione tra la protezione civile e questo ente con cui si dà anche attuazione al piano di protezione civile.

Nella convenzione sono stabiliti gli impegni assunti dai volontari della protezione civile, l'elenco brevemente ma sappiamo bene che opera meritoria svolge questa associazione sul nostro territorio.

La protezione civile si impegna per l'intero arco dell'anno nel comune di Mosciano Sant'Angelo e nelle zone limitrofe, intendendosi per zone limitrofe quei territori vicini al nostro, le cui condizioni possono comportare dei danni o dei pericoli per le cose, gli animali e le persone sul nostro territorio. L'impegno assunto sono diversi e molteplici; l'intervento di squadre specializzate ed equipaggiate per la specifica esigenza in caso di rischio idrogeologico, meteorologico, incendi boschivi, in caso di rischio sismico, rischio ferroviario e così via.

Inoltre a questi compiti prioritari, ce ne sono altri come di comunicazione di emergenza, di previsione mediante studio e censimento delle aree del comune maggiormente soggette a determinate tipologie di rischio, il trasporto di persone inferme e la reperibilità H24 - 7 giorni su 7 - sul territorio comunale per qualsiasi tipologia di intervento connessa all'emergenza.

Gestione in concessione dell'immobile denominato Ex Mattatoio, sito in via Terracina, dove verranno attivati progetti di sviluppo in campo culturale, educativo e assistenziale.

A fronte di questi impegni il Comune assicura l'impiego di automezzi e personale specializzato per specifiche emergenze, l'erogazione di un contributo che va comunque rendicontato che non sarà superiore a 23 mila euro per ciascun anno e la disponibilità in uso del fabbricato che ho già citato dell'ex mattatoio.

Prende la parola **Consigliera Angela DEL GAONE:**

Buonasera, innanzitutto lodevole la convenzione, lodevole l'attività della protezione civile, una presenza storica sul territorio, valida la convenzione.

Volevo fare delle domande.

I locali in via Lerici ex università non sono nominati nella convenzione pur essendo occupati, verranno riconfermati per il prossimo

periodo della convenzione oppure no? Poi volevo chiedere, visto il recente regolamento che abbiamo votato nel consiglio precedente circa la Tari, se i locali del mattatoio erano esenti da questa tassazione o erano a carico del comune o se l'associazione veniva caricata di questa tassa. Poi volevo anche chiedere se analogamente a questa convenzione, potesse esserne stipulata un'altra per servizi ugualmente utili sul territorio a livello sociale e sanitario, senza aspettare una prossima pandemia e istituire un COC di emergenza.

22



A questo punto, interviene **Sindaco/Presidente Giuliano GALIFFI:**

Un attimo, alla prima domanda sui locali di via Lerici, quelli non sono di proprietà comunale, dove è attualmente la professione civile, ma sono del Consorzio Fieristico in liquidazione e il rapporto è in essere con il Commissario liquidatore.

Noi stiamo lavorando, la Regione ha deliberato in merito a come procedere, si spera che durante l'anno si risolva la vicenda, quando saremo proprietari, oppure usuari, così dice la delibera, se ne potrà parlare.

Oggi noi non abbiamo titolo per quei locali, siamo soci ma di un Consorzio in liquidazione.

Interviene quindi **Assessore Donatella CORDONE:**

Per quanto riguarda la Tari, credo sia sempre stata applicata il regolamento e la Legge come diciamo in precedenza, attualmente c'è stata quella modifica discussa insieme e così sarà per il futuro.

Per quanto riguarda l'ultima domanda sulla possibilità di stipulare analogo convenzione, presumo con Soccorso Amico, perché sicuramente, non credo sia ferma la possibilità che certo ci può essere ma non credo che sia questa la sede per parlarne, sicuramente ci potrebbe essere parliamo ne vediamo discutiamone insieme in altra sede non nel consiglio comunale.

A questo punto, interviene **Consigliera Angela DEL GAONE:**

Grazie per l'apertura.

Mi chiedo, se i locali in via Lerici sono del consorzio fieristico, come mai, allorché la palestra è stata chiusa, sono stati concessi per serate danzanti?

Se i locali sono del comune, la Tari viene pagata dal Comune o dall'associazione?

A questo punto, interviene **Sindaco/Presidente Giuliano GALIFFI:**

Non ho capito, perché non ho capito.

I locali di Via Lerici non sono di proprietà comunale, non sono nella disponibilità comunale.

Il comune non può autorizzare. Il comune è comproprietario di una piccola porzione, diciamo piccola perché quella è una montagna laggiù.

Proprietario della porzione parcheggio e, per intenderci la zona dove facevamo le vaccinazioni, quella vetrata, che è stata trasformata dalla TUA, soggetto attuatore del masterplan in autostazione, ho fatto decine di lettere, l'ultima mi hanno risposto che a febbraio ce la riconsegnano, febbraio sta per finire, vediamo . Quindi noi non siamo proprietari di null'altro, siamo proprietari della porzione dove è ancora cantiere, al piano terrazzo dove, sapete benissimo, i locali comunali sono dati, non sono dati, chi paga la monnezza dipende dalle convenzioni, quello che è scritto in convenzione.

Mo questi particolari mi sfuggano.

Prende la parola **Vicesindaco Mirko ROSSI:**

L'allegato B della delibera, che è la convenzione originaria per la concessione dei locali dell'ex mattatoio, all'articolo 5 lo dice in maniera molto chiara, gli oneri accessori alla convenzione "il concessionario assuma proprio carico con gli oneri accessori allacciamenti , Tari o altri tributi assimilati ove dovuti nella misura accertata" .Quindi se noi domani andassimo a modificare i coefficienti delle utenze non domestiche per toglierle a tutte le associazioni, ne beneficerebbero, se non lo dovessimo fare, continuano a pagare la Tari come la pagano dal giorno in cui è stata concessa la sede in comodato d'uso, quindi sono iscritti al ruolo e pagano la Tari.

Hai chiesto la Tari.



Sul punto, prende la parola **Consigliera Maria Cristina CIANELLA** che dichiara:

Sicuramente come ritengo, questo schema di convenzione con i volontari della protezione civile, nasce, parte dal pregresso, ma credo dalla condivisione con i responsabili dell'associazione che sicuramente si distingue nella storia dell'aiuto nei settori di necessità, in particolar modo dell'antincendio boschivo e del rischio idrogeologico, addirittura se non erro dal 94, può darsi che è stata costituita in questi tempi, vabbè comunque allora, quindi non c'è nessuna contrarietà semplicemente una precisazione perché l'assessore di riferimento ha detto che il contributo annuo è di 23 mila euro però nella

scheda io leggo 22 diciamo nel corpo della delibera, quindi volevo vedere qual è delle due somme e non per i mille euro però insomma, giusto per capire qual è l'importo reale così come il contributo di cui al punto F) verrà erogato annualmente come segue 30% al mese di aprile, 30% al mese di agosto, 40% a presentazione di apposito rendiconto, quindi io dico il 30% e quindi il 60% del contributo, che comunque è entro un limite massimo di 22/23 mila euro, quello è il tetto massimo quindi non è detto che si arrivi a quella somma. Noi come lo facciamo? Su un previsionale il pagamento del primo 60% di anno in anno, Come funziona?

Non so se mi sono spiegata.

Penso di sì.

Ok, grazie.

Sul punto, prende la parola **Vicesindaco Mirko ROSSI** che dichiara:

Trattandosi di una convenzione pluriennale, tra l'altro questo è il rinnovo di uno schema che già esisteva in passato, trattandosi di una convenzione pluriennale, le prime due anticipazioni del contributo annuale vengono fatte a prescindere a cadenza a cadenza temporale stabilita dalla concessione. E' l'ultima rata che determina poi l'effettiva liquidabilità di tutto l'importo o di un minore importo, sulla base del rendiconto che viene presentato, è ovvio che avendo sempre l'annualità successiva e l'ultima tranche da liquidare, si ha il margine per recuperare eventuali minori rendicontazioni che dovessero presentare. 23 l'errore in convenzione è corretto l'importo riportato in delibera.

Interviene quindi **Assessore Donatella CORDONE**:

Giusto alla delibera, c'è un errore sulla convenzione che poi chiaramente verrà corretta.

